

Legge regionale 12 novembre 1993, n.81

## **Interventi a favore del turismo per l'anno 1993 - Modifica**

### TITOLO I

#### OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

##### ARTICOLO 1

(Ambito di operativita' della Legge)

1. La presente legge dispone, limitatamente al corrente anno 1993, contenuti e procedure degli interventi ordinari a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo.

2. Essa si applica alle opere ed alle iniziative da realizzarsi nelle aree escluse dai regimi di aiuto previsti dai Programmi Operativi Regolamento CEE 2052/88, e precisamente nei territori delle province di Arezzo, Firenze, cosi' come modificata con Decreto Legislativo 27 marzo 1992, n. 254, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, ad esclusione dei comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Molazzana, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Vagli di Sotto e Villa Collemantina, Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio e Radicofani.

3. Per la definizione di piccole e media impresa si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1 giugno 1993.

##### ARTICOLO 2

(Interventi per l'area fiorentina, per il turismo rurale, dei borghi e dei centri minori d'arte)

1. Per la realizzazione degli interventi nell'area fiorentina, per gli interventi a favore del turismo rurale, dei borghi e dei centri minori d'arte si applica il bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3667 del 3-5-1993, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 5815 del 28-6-1993, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale 22-12-1992, n. 512, paragrafo 1.2.1.2.

2. Per le finalita' di cui al comma precedente e' stanziata la somma di L. 2.000.000.000, che integra il finanziamento previsto dal bando pubblico medesimo.

##### ARTICOLO 3

(Interventi per l'offerta turistica termale)

1. Per la realizzazione degli interventi a sostegno dell'offerta

turistica nei Comuni di Chianciano Terme, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Casciana Terme si applica il bando pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 3-5-1993, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 5960 del 28-6-1993, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale 22-12-1992, n. 512, paragrafo 2.2.1. misura 4.8.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è stanziata la somma di L. 1.079.000.000, che integra il finanziamento previsto dal bando pubblico medesimo in sostituzione, per tale intervento aggiuntivo, delle quote di finanziamento a carico della CEE e dello Stato.

#### ARTICOLO 4

(Interventi a favore dei Consorzi fra imprese turistiche)

1. Al fine di sostenere l'operatività di Consorzi costituiti tra piccole e medie imprese operanti nel settore turistico per l'erogazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di turismo e industria alberghiera, di servizi nel campo della commercializzazione e promozione dell'offerta turistica locale, dell'accoglienza, dell'animazione, della ottimizzazione della gestione dei servizi comuni, sono concessi contributi in conto capitale a favore dei Consorzi medesimi operanti, nelle aree di cui all'articolo 1.

2. I contributi possono essere concessi per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredamento delle sedi dei Consorzi e dei relativi centri destinati all'erogazione dei servizi e per l'acquisizione di dotazioni e apparecchiature informatiche e telematiche.

3. Le iniziative di cui al presente articolo possono beneficiare di contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammissibile; a tal fine è stanziata la somma di Lire 500 milioni.

#### ARTICOLO 5

(Disposizioni procedurali)

1. La Giunta regionale, per la definizione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, provvede ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito bando pubblico di accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 15 agosto 1990, n. 241; restano ferme le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 in ordine agli interventi ivi previsti.

2. Il bando di cui all'articolo 4 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

3. La concessione dei contributi e' deliberata dalla Giunta Regionale.

## TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### ARTICOLO 6 (Iscrizione al Bilancio)

1. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo I si provvede con le risorse regionali del Bilancio 1993, per Lire 3.579.000.000.

2. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del Bilancio di previsione 1993 sono apportate, per analoghi importi le seguenti variazioni:

#### SPESA

In diminuzione 3.579.000.000

#### Cap. 13528

Interventi nel settore del turismo promossi o gestiti direttamente dalla Regione ovvero concordati con le Province in base a specifiche disposizioni legislative o previsti nel PRS - Spese di investimento (art. 2 - 2 comma LR 13/1984)

In aumento 3.579.000.000

#### CNI

Interventi ordinari a favore del turismo per l'anno 1993 - Spese di investimento (LR 81)